

“ EMENDATO ”



COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
(PROVINCIA DI TRAPANI)

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

*(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, art.
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e art. 13,
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In Legge 22
dicembre 2011, n. 214)*

Indice:

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
- Art.3 Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art.4 Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art.5 Equiparazione all'abitazione principale
- Art.6 Esenzioni e altre forme di agevolazione
- Art.7 Versamenti e interessi
- Art.8 Rimborsi e compensazione
- Art.9 Dichiarazioni
- Art.10 Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art.11 Incentivi per l'attività di accertamento
- Art.12 Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Calatafimi Segesta dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 confermata dal Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Calatafimi Segesta.

Art. 2 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

Art. 3 Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n.233/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato.
4. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.

Art. 4 Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 5 Equiparazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 6 Esenzioni e altre forme di agevolazione

L'esenzione di cui all'art 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 Versamenti e interessi

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato per la quota di rispettiva competenza per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a Euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovute per l'anno e non alle singole note di acconto e di saldo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Con apposita deliberazione, la G. M. può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.

Art. 8 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 9 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando **l' apposita dichiarazione con il modello ministeriale** non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.

Art. 10 Accertamento e liquidazione dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218.

Art. 11 Incentivi per l'attività di accertamento

1. Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale pari al 5% delle somme effettivamente riscosse a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'IMU viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio del Comune che ha partecipato a tale attività, per effetto di quanto previsto dall'art.3, comma 57, della legge n.662/1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p, del D. Lgs. N. 446/1997 e dal comma 6, dell'art. 14 del D. Lgs. N.23/2011.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.